

R.G. 1/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni	Presidente
dr. Roberto Rezzonico	Consigliere
dr.ssa Maria Lucia Insinga	Consigliere est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

da

Ing. [REDACTED] nato ad Alimena (PA) [REDACTED] (C.f.:
[REDACTED]) residente in Caltanissetta, c. da Milicia, elettivamente
domiciliato nello studio dell'Avv. [REDACTED] del foro di Enna che lo rappresenta
e difende

Appellante -

Contro

Comune di Calascibetta, (C.f.:050548090869) in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in San Fratello (ME), Via [REDACTED] nello
studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende



appellato -

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

Ammettere il presente appello e nel merito farvi diritto accogliendo la domanda attrice; per l'effetto condannare il Comune di Calascibetta, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 79.116,08 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre accessori di legge, spese generali, cassa Ingegneri e IVA con gli interessi e la rivalutazione della data della prestazione al soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.

Per l'appellato:

Accertare e dichiarare, in via preliminare, inammissibile e/o improcedibile l'azione proposta dal ricorrente per la mancata specificazione dei motivi di appello e dei requisiti di cui agli artt.342 e ss cpc.

Nel merito accertare e dichiarare inammissibile l'atto di appello ex art.702 quater per la carenza del requisito di sussidiarietà dell'azione e, pertanto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Enna, resa in data 18.11.2016 dal giudice dott.ssa Guarnera sul giudizio rg. n. 673/15.

Accertare e dichiarare inammissibile l'azione proposta per carenza dei requisiti di cui all'art.2041 cc e/o per mancanza di prova sugli stessi, di conseguenza confermare in ogni sua parte l'ordinanza impugnata.

Con vittorie di spesa e competenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 18.11.2016, il Tribunale di Enna rigettava la domanda, proposta da [REDACTED] di condanna del Comune di Calascibetta al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 79.116,08, a titolo di ingiustificato



arricchimento dell'ente locale a fronte della prestazione professionale espletata come ingegnere, in relazione al progetto dei lavori per il consolidamento del centro abitativo di Calascibetta zona nord.

Il giudice di prime cure, pur ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente convenuto, accertava la nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra il [REDACTED] e il Comune sotto due distinti profili, ovvero per mancanza di sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del Sindaco, atteso che i contratti in cui è parte una PA richiedono la forma scritta ad substantiam ex artt. 16 e 17 del RD 2440/1923, nonché per assenza della necessaria copertura finanziaria.

Cionondimeno, riteneva infondata (*rectius* inammissibile) la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata dal professionista per difetto del requisito della sussidiarietà.

Ed invero, il Tribunale, ritenendo applicabile alla fattispecie per cui è causa la disciplina di cui all'art. 23, commi 3 e 4 del d.l. n.66 del 1989 e, dunque, la possibilità per l'attore, quale privato contraente, di agire direttamente contro gli amministratori e i funzionari di enti locali in caso di prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, escludeva la ricorrenza, rispetto all'azione di arricchimento intentata dal [REDACTED] del requisito prescritto dall'art. 2042 c.c., trattandosi, come noto, di rimedio di natura complementare, alla cui stregua il soggetto che lamenta il depauperamento non deve poter disporre di altri strumenti di tutela.

Evidenziava ancora il giudice di primo grado che l'aver condizionato il pagamento del corrispettivo all'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico non poteva comunque esonerare il Comune dal procedere all'attestazione della copertura finanziaria, inserendo nella delibera di conferimento di incarico l'indicazione del compenso spettante al professionista e il relativo impegno di spesa, stante l'assoluta




autonomia del rapporto di finanziamento tra i due enti rispetto al rapporto tra il Comune e il professionista.

Infondato veniva infine considerato il rilievo del [REDACTED] laddove sosteneva che il conferimento dell'incarico e l'espletamento della prestazione sarebbero avvenuti prima dell'entrata in vigore del d.l. 66/1989, con conseguente impossibilità di applicare retroattivamente la disciplina ivi prevista.

Ed invero, secondo il Tribunale:

- l'acquisizione, da parte del Comune, della prestazione resa dal professionista non poteva farsi coincidere con il mero conferimento dell'incarico né con la consegna del progetto;
- che, in ogni caso, la detta acquisizione non poteva farsi risalire alla delibera del 1988 perché in quella sede l'ente locale non aveva effettuato un regolare un impegno di spesa;
- che la successiva delibera n. 320/1989, anch'essa priva dell'impegno di spesa, con cui il Comune aveva disposto l'approvazione definitiva del progetto, era stata assunta sotto la vigenza della nuova disciplina normativa.



Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] condensando le censure in cinque motivi d'impugnazione.

Con il primo, evidenziava l'incongruità e iniquità del dispositivo dell'ordinanza, che lasciava privo di ristoro il danno patito dal professionista, il quale non aveva mai ottenuto alcun corrispettivo pure a fronte dell'espletamento della prestazione professionale di cui aveva beneficiato il Comune di Calascibetta.

Con il secondo motivo, l'appellante censurava poi l'erroneità delle argomentazioni logico-giuridiche svolte dal primo giudice, con particolare riferimento



alla valutazione di insussistenza del requisito della sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.

E ciò in quanto avrebbe errato il Tribunale nel ritenere applicabile al caso concreto il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del d.l. n.66 del 1989, che introduceva l'esperibilità dell'azione diretta nei confronti dell'amministratore o del funzionario, atteso che i presupposti dell'arricchimento senza causa si sarebbero concretizzati già nel corso del 1988 a seguito della consegna del progetto, con la conseguenza di non poter applicare retroattivamente le disposizioni di cui alla l. 66/1989 e di disporre, quale unico strumento di tutela giuridica, dell'azione di arricchimento, anche alla luce dell'*utilitas* riconosciuta dall'Ente (sia con l'invio del progetto al Genio Civile, sia con le successive richieste di aggiornamento dell'elaborato) che provava la locupletazione del Comune e il conseguente depauperamento dei professionisti.

Con il terzo motivo, ribadiva l'ammissibilità dell'azione in considerazione dell'evidente arricchimento conseguito dal Comune e dallo stesso riconosciuto, cui corrispondeva il danno del professionista il quale, pur avendo espletato una complessa, costosa e faticosa attività professionale, non aveva ricevuto alcun compenso.

La determinazione del pregiudizio patito doveva poi, a suo dire, parametrarsi al *quantum* cristallizzato nella parcella vidimata.

Con il quarto motivo contestava l'eccezione del Comune di Calascibetta che riteneva insussistente un concreto pregiudizio del professionista in virtù del fatto che il pagamento del corrispettivo risultasse comunque subordinato all'erogazione del finanziamento, atteso che la nullità del vincolo contrattuale aveva travolto le relative clausole, mentre l'azione di arricchimento rinveniva il suo presupposto non nell'adempimento di un obbligo negoziale quanto nel meccanismo restitutorio connesso alla sussistenza di un indebito.

Con il quinto motivo, infine, l'appellante, sull'assunto dell'ammissibilità della



pretesa azionata, ne sosteneva la fondatezza sia in ordine all'*an* (in virtù dell'utilità conseguita dall'ente locale, della mancata richiesta di indennizzo per le voci di direzione lavori e contabilità e dell'avvenuta interruzione del termine di prescrizione) sia rispetto al *quantum*, stante l'idoneità dei compensi indicati nella parcella vidimata dall'Ordine professionale a costituire valido parametro per la relativa liquidazione dell'indennizzo.

Il Comune di Calascibetta, costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del 18.04.2017, censurava le doglianze avverse invocando la conferma della sentenza impugnata.

In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, evidenziava la corretta applicazione, al caso di specie, dell'art. 23 del D.L. n.66 del 1989 da cui derivava, quale logico corollario, il difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione esperita dal [REDACTED]

Eccepiva inoltre che le richieste di pagamento avanzate dall'appellante si riferivano ad un progetto diverso e non coincidente con quello approvato mediante la deliberazione GM n. 233/1988, in quanto quest'ultima riguardava la *“progettazione e direzione lavori relativi al consolidamento del costone roccioso che delimita l'abitato di Calascibetta a monte della SS 290, nel tratto a valle della zona compresa tra Collegio di Maria – Chiesa S. Paolo ed isola di Dranza”* mentre l'elaborato redatto dai professionisti e posto a fondamento della domanda di indebito sarebbe riferito al *“progetto dei lavori per il consolidamento del centro abitato di Calascibetta zona Nord”*.

Rilevava inoltre:

-l'avvenuto decorso del termine prescrizione, stante l'iniidoneità della missiva citata dalla controparte a spiegare efficacia interruttiva;



- la mancata prova dell'*utilitas* per il Comune derivante dall'espletamento della prestazione;

- l'infondatezza del *quantum* richiesto, parametrato sulla parcella, non potendo il [REDACTED] pretendere quanto gli sarebbe stato dovuto in caso di validità del contratto.

La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 30.6.2022, svolta in modalità cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.



Ciò posto in relazione alle allegazioni difensive delle parti, deve evidenziarsi come imprescindibile risulti un seppur sintetico excursus della vicenda fattuale sottesa al vaglio di questo Collegio.

Il Comune di Calascibetta, con delibera di G.M. n. 233 del 20.05.1988, ha conferito agli ing.ri [REDACTED] e [REDACTED], nonché al geologo [REDACTED] l'incarico di provvedere alla *“progettazione e direzione lavori relativi al consolidamento del costone roccioso che delimita l'abitato di Calascibetta a monte della SS 290, nel tratto a valle della zona compresa tra Collegio di Maria – Chiesa S. Paolo ed isola di Dranza”*.

All'art. 12 del disciplinare di incarico è stato poi previsto che *“le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del progetto [...] verranno corrisposte al professionista dopo il finanziamento dell'opera”* (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado [REDACTED]).

Il disciplinare di incarico, tuttavia, non veniva sottoscritto dal Sindaco.

I professionisti, dandovi comunque seguito, in data 11.07.1988 hanno consegnato il progetto al Comune che, a sua volta, ne ha disposto la trasmissione al Genio Civile per la relativa approvazione, intervenuta con esito favorevole giusta nota n. 5058 del



30.6.1989.

Successivamente, con delibera n. 320 dell'1.07.1989 (che aveva revocato la precedente delibera n. 123 del 16.03.1989 in considerazione dell'esigenza di rielaborare il progetto per adeguarlo al nuovo prezzario regionale nelle more intervenute), la Giunta Municipale ha approvato il progetto tecnico - esecutivo dei professionisti oggetto di aggiornamento.

Negli anni successivi e, segnatamente, nel 2000 e nel 2011, il Comune di Calascibetta ha chiesto ai professionisti delle integrazioni del progetto per ottemperare alle richieste al Dipartimento della Protezione Civile, nonché l'aggiornamento, l'elenco e l'analisi dei prezzi, oltre alla specifica delle competenze tecniche, al computo metrico - estimativo e al quadro economico, al fine di corredare documentalmente la richiesta di finanziamento.

██████████ a fronte delle prestazioni professionali eseguite, con diverse missive indirizzate al Comune, ha quindi rivendicato il pagamento delle competenze tecniche maturate, allegando la parcella indicativa dei compensi vidimata dal competente Ordine professionale.

Pur tuttavia, con nota del 5.8.2010, l'Ente locale ha respinto la richiesta del professionista invocando l'irregolarità del rapporto contrattuale, per la mancata sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del sindaco.

Così ripercorse le tappe principali che hanno scandito l'iter amministrativo e tecnico che ha preceduto l'avvio dell'azione giudiziale da parte del ██████████ in via preliminare, per quel che concerne il vaglio dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, avanzata dal Comune appellato sensi dell'art. 342 c.p.c., giova osservare come l'atto introduttivo si riveli rispettoso dei criteri e dei canoni previsti dalla norma sopra richiamata, in quanto articolato in motivi che indicano le parti del



provvedimento oggetto di impugnazione nonché le modifiche richieste e le circostanze rilevanti ai fini della decisione impugnata.

L'eccezione risulta quindi infondata.

Venendo al vaglio delle censure sollevate con l'atto di appello e, premesso che i primi tre motivi risultano suscettibili, per la loro stretta connessione, di una trattazione congiunta, va osservato quanto segue.

Deve, innanzitutto osservarsi come incontestato risulti tra le parti l'accertamento, compiuto incidenter tantum dal Tribunale, relativo alla nullità del contratto d'opera professionale intercorso tra il [REDACTED] e il Comune di Calascibetta.

Da ciò deriva che il rapporto giuridico in questione, sorto con l'adozione della delibera di G.M. n. 233 del 20.05.1988, non può che rientrare, almeno astrattamente (dovendosi poi procedere al vaglio circa la sussistenza dei presupposti concreti) nel paradigma normativo tracciato dall'art. 2041 c.c.

Occorre, pertanto, muovere le mosse da alcune premesse inerenti l'istituto dell'arricchimento senza causa, con specifico riferimento alle peculiarità delle obbligazioni di indebito che involgono la posizione della P.A.

Com'è noto, l'art. 2041 c.c. svolge, nel nostro sistema giuridico, l'ineludibile funzione di norma di chiusura e valvola di sfogo che offre un rimedio residuale nelle ipotesi che *"il legislatore non sarebbe in grado di prevedere tutte individualmente"* (Cfr: Relazione al progetto del codice).

Accertata l'unicità del fatto causativo della locupletazione e la mancanza di un titolo specifico o di una giusta causa su cui fondare il diritto di credito, è infatti possibile avvalersi dell'azione generale di arricchimento che postula però il verificarsi di un depauperamento della controparte, la sussistenza di una correlazione tra quest'ultimo e l'arricchimento, nonché la mancanza di qualsiasi altro rimedio



giudiziale (Sez. Un. n.24772/2008).

La concreta applicazione dell'istituto nei confronti della P.A. ha costituito oggetto di plurime riflessioni da parte della giurisprudenza, interessate da una significativa evoluzione nel corso del tempo, stante la necessità di contemperare il diritto all'indennizzo per prestazioni adempiute in virtù, solitamente, di contratti irregolari o nulli, con la necessità di garantire la tutela dell'integrità delle risorse pubbliche ed il rispetto dei principi di trasparenza, di legalità della spesa pubblica, di imparzialità e di buon andamento della P.A.

Proprio le suddette esigenze di bilanciamento hanno indotto la giurisprudenza ad introdurre elementi di specialità nell'ambito della domanda di arricchimento proposta nei confronti dell'Amministrazione, onde scongiurare il rischio delle "prestazioni imposte" dai privati.

L'orientamento più risalente, ma maggioritario, riteneva quindi necessaria, nelle azioni di arricchimento contro la P.A., la prova del duplice requisito del fatto materiale dell'esecuzione di un'opera (o dell'espletamento di una prestazione) e del riconoscimento (esplicito o implicito) dell'utilità da parte dell'ente pubblico.

L'applicazione dell'istituto era pertanto subordinata all'individuazione del requisito dell'*utilitas*, coincidente con la valutazione discrezionale, riservata al solo soggetto beneficiario, dell'interesse pubblico della prestazione, che il giudice poteva solo indirettamente accertare.

E' così che "*l'utiliter versum*" collimava con l'utile soggettivo dell'interesse pubblico (Cass. 18 aprile 2013, n. 9486; Cass. 11 maggio 2007, n.10884; Cass. 20 agosto 2004, n.16348; Cass. 23 aprile 2002, n. 5900).

Detta impostazione, tuttavia, non risultava esente da criticità, in considerazione dell'irragionevole compressione degli interessi dei privati, del depotenziamento



sostanziale delle funzioni del giudice e del venir meno della stessa finalità dell'istituto.

Alla stregua di un differente orientamento minoritario, invece, l'apprezzamento circa la sussistenza di un vantaggio per l'Ente doveva essere effettuato su un piano esclusivamente oggettivo, di talché la valutazione poteva essere svolta non solo dal soggetto pubblico ma anche dal Giudice, il quale non si limitava ad accertare se la PA avesse riconosciuto come utile la prestazione del depauperato, ma doveva verificare se da essa avesse tratto un effettivo vantaggio (Cass. 21 aprile 2011, n. 9141, Cass. 02 settembre 2005, n. 17703).

Nel dare soluzione al contrasto insorto in seno alle Sezioni Semplici, le Sezioni Unite giungono ad una soluzione di rottura con la tradizione e attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto (artt.3, 24 e 113 Cost.) e un'interpretazione letterale e sistematica degli artt. 2041 e 2042 c.c., affermano che il requisito speciale del riconoscimento dell'*'utilitas* è privo di fondamento normativo, per cui i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla veste pubblica o privata del soggetto che ha conseguito la locupletazione, sono sempre e soltanto quelli previsti dalla legge.

Viene quindi valorizzata la ratio dell'azione in questione, che è quella di approntare, attraverso il riconoscimento di un indennizzo, un rimedio ad una situazione di iniquità generata da arricchimenti senza causa o da spostamenti patrimoniali ingiustificati, imponendosi l'accertamento dell'evento oggettivo dell'utilità, quale effetto di una traslazione patrimoniale (cfr. Cass. civ. S.U. n.10798/2015).

Detti principi, peraltro, ben possono comunque coniugarsi con l'esigenza di tutela delle finanze pubbliche, essendo consentito all'Ente di non subire oneri economici non preventivati, dimostrando di non aver voluto l'arricchimento, ovvero che questo si è verificato a sua insaputa.



Sul piano del riparto degli oneri probatori, tale ricostruzione comporta che l'attore debba dimostrare il fatto oggettivo dell'altrui *locupletatio*, la sua correlativa *deminutio patrimonii* e l'assenza di una giusta causa, oltre all'insussistenza di altre azioni in omaggio al requisito della sussidiarietà, mentre è la PA a dover eccepire e provare che l'arricchimento è stato imposto.

In altri termini, *“Il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art.2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggetto dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il suo mancato riconoscimento, esso potendo invece eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole, e che si trattò pertanto di “arricchimento imposto”.* (Così anche Cass. n.11209/2019).

Alle regole generali dell'istituto si è aggiunta la legislazione speciale, dedicata alle Amministrazioni territoriali, che con l'art. 23 del d.l. n.66 del 2.03.1989, ha inciso in modo sensibile nella disciplina del rapporto tra gli enti locali e i loro funzionari e amministratori, nonché tra quest'ultimi e i privati contraenti (disposizione confermata prima dal D.lgs. n.77 del 1995, art.35 e, successivamente, dal “Testo Unico degli Enti Locali”, D.lgs. n.267 del 2000 art.191).

La norma in questione ha infatti previsto che, ove vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione delle forme previste dalla legge o senza alcuna registrazione dell'impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio intercorra, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.

Per responsabilizzare il dipendente pubblico e tutelare al contempo l'ente, il legislatore ha di fatto previsto, come correttamente evidenziato dal primo giudice,



“una sorta di frattura *ope legis* nel rapporto organico tra detti soggetti e l'amministrazione “ o, in altri termini, una presunzione legale di imputabilità dell'indebito arricchimento al funzionario o all'amministratore che abbia conferito incarichi professionali o di prestazioni d'opera in assenza della regolare procedura contabile che deve precedere qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche.

La novella normativa, in difetto di disposizioni di segno contrario, ha trovato applicazione per i rapporti giuridici sorti dopo il 2 marzo 1989 (Così Cass. n.9809/2019).

Nel caso in esame, pertanto, dirimente diviene l'individuazione del momento costitutivo dell'obbligazione sorta in capo alla PA, così da determinare la disciplina normativa applicabile, accertando al contempo se l'azione di arricchimento possa considerarsi assistita o meno dal necessario requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c.

Rilievo fondamentale riveste il valore giuridico da attribuire al conferimento dell'incarico e alla successiva consegna del progetto, avvenuti rispettivamente il 20.5.1988 e l'11.7.1988, nonché alla delibera della Giunta Municipale n. 320 dell'1.07.1989 con cui il Comune ha proceduto all'approvazione definitiva del progetto tecnico – esecutivo.

Valutazione, questa, che altro non è se non il riflesso dell'accertamento che involge i presupposti dell'azione di indebito arricchimento nei confronti di un ente pubblico, ponendosi la sintomatica alternativa tra l'eshaustività dello spostamento patrimoniale che opera su un piano meramente oggettivo (coincidente, nella fattispecie concreta con il conferimento dell'incarico e la consegna del progetto) e la necessità di un riconoscimento soggettivo dell'utilità da parte dell'Amministrazione (che può identificarsi con l'approvazione del progetto).



Orbene, se dunque l'azione di arricchimento, per le ragioni già espresse, si atteggia quale rimedio generale per tutti gli spostamenti patrimoniali privi di causa, ma idonei a determinare il depauperamento del patrimonio di un soggetto giuridico e il conseguente arricchimento di un altro, ancorare il sorgere dell'obbligazione di indebito ad una manifestazione di volontà, significherebbe svilire la stessa finalità dello strumento in questione e operare un'indebita reintroduzione del requisito, ormai superato, del riconoscimento soggettivo dell'*utilitas*.

Ed invero, in applicazione dei suesposti principi, va osservato come, nel caso di specie, il conferimento dell'incarico di progettazione sia avvenuto con l'assunzione della delibera n. 233/1988, momento da cui sorge l'affidamento dei professionisti circa l'obbligo di espletare la prestazione loro demandata.

Con la consegna dell'elaborato progettuale, poi, la prestazione può dirsi anche utilmente acquisita dalla PA, atteso che, sulla scorta del ragionamento seguito dalle SU con la menzionata pronuncia n. 10798/2015, non è più necessario, ai fini del valido esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti del Comune, alcun riconoscimento dell'*utilitas*.

A ciò si aggiunga che la delibera in questione, se da un lato, costituisce elemento idoneo ad ingenerare nel professionista il legittimo affidamento circa l'avvenuto conferimento dell'incarico, dall'altro evidenzia la consapevolezza della PA in ordine alla prestazione indebita che nulla ha fatto per respingerla (cfr. Cass. SU cit. e Cass. civ., n. 9809/2019).

Se, dunque, l'utilizzazione della prestazione rileva quale fatto dimostrativo da cui esula ogni rilevanza del riconoscimento (esplicito o implicito) dell'*utilitas*, il conferimento dell'incarico, con approvazione del relativo disciplinare, è già condizione di per sé sufficiente a determinare l'arricchimento dell'ente locale,



crystalizzando il momento costitutivo dell'obbligazione di indebito a suo carico.

Né a tale ricostruzione ostano ragioni di tutela dell'Amministrazione che, in tale cornice, rinvencono il loro fondamento nel diverso principio dell'imputabilità dell'arricchimento, essendo fatte salve le ipotesi – del tutto diverse rispetto alla fattispecie oggetto di giudizio – in cui i terzi, pur presentandosi come depauperati, abbiano assunto delle iniziative contro il volere o all'insaputa degli organi rappresentativi dell'ente, determinando il c.d. "arricchimento imposto" (cfr. Cass. civ. n. 9809/2019).

Alla luce delle considerazioni che precedono, collocando il sorgere del rapporto giuridico intercorrente tra le parti nel 1988, ovvero, prima dell'entrata in vigore dell'art.23 del decreto-legge n.66 del 2.03.1989, e tenuto conto dell'incontrovertibile irretroattività della norma, non può che concludersi per l'ammissibilità dell'azione di arricchimento esperita dal [REDACTED] nei confronti del Comune di Calascibetta, costituendo unico strumento di tutela a sua disposizione, nel rispetto del canone della sussidiarietà imposto dall'art. 2042 c.c.

Venendo ora alla valutazione nel merito della domanda avanzata dall'appellante - avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento, in suo favore, di un indennizzo per la perdita patrimoniale subita - deve rilevarsi come infondate si rivelino le eccezioni e le difese svolte dall'ente appellato.

Per quel che concerne l'asserito decorso del termine prescrizione, è sufficiente richiamare la missiva del 20.6.1994, prodotta in atti, contestata dal Comune laddove ha sostenuto che non è stata fornita prova dell'avvenuta consegna della stessa e che, in ogni caso, sarebbe inidonea a dispiegare efficacia interruttiva non contenendo un'esplicita richiesta di compensi.

E però, a ben vedere, l'esame della detta nota (cfr. doc. 28 fascicolo primo grado



██████ rivela che la copia allegata agli atti di causa indica il numero e la data del protocollo (ovvero n. 5755 del 27.6.1994), elementi che non hanno costituito oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte dell'ente locale e che risultano peraltro espressamente richiamati nella successiva missiva del 20.11.2002, inoltrata dal ██████ ██████ al Comune e da quest'ultimo non disconosciuta.

Del tutto inconducenti poi le censure riferite al contenuto della missiva, atteso che l'appellante, in tale sede, non solo ha richiamato espressamente il contenuto dell'art. 9 della l. 143/1949 in relazione al termine di sessanta giorni per il pagamento a saldo delle competenze, ma ha altresì allegato la specifica dei compensi (cfr. doc. 28 cit.).

Successivamente, il professionista, con nota del 20.11.2002 (cfr. doc. 30) ha inviato altra richiesta di pagamento, seguita da un ulteriore sollecito del 19.11.2009 (cfr. doc. 38), con ciò determinando una triplice e valida interruzione del termine prescrizione, decorrente, lo si ribadisce, dal Giugno del 1988 (a fronte di un'azione giudiziaria intrapresa con ricorso depositato il 13.5.2015).

Prive di pregio si rivelano inoltre le deduzioni del Comune di Calascibetta in ordine all'asserito difetto di un danno in capo al ██████ ██████ in virtù della mancata erogazione del finanziamento e della prova dell'utilità.

In relazione a tale ultimo profilo, è sufficiente richiamare tutte le considerazioni già svolte circa l'irrelevanza del requisito del riconoscimento dell'utilità da parte del Comune che, invece, nelle proprie difese, ha continuato ad invocarne la necessità sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali ormai ampiamente superati.

Nessun rilievo può poi attribuirsi alla mancata erogazione del finanziamento, trattandosi di clausola afferente il rapporto contrattuale affetto da nullità che non può riverberarsi anche nella diversa obbligazione scaturente dall'ingiustificato arricchimento dell'ente locale a fronte del depauperamento dell'ingegnere per la



prestazione professionale espletata.

Venendo ora alla concreta determinazione del *quantum*, deve evidenziarsi come l'appellante abbia posto a fondamento della propria pretesa, quale parametro di riferimento, l'importo risultante dalla parcella vidimata dal competente Ordine professionale (pari ad € 62.539,33).

Sul punto, però, un consolidato orientamento della Suprema Corte ha avuto modo di ricordare come *“In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A. conseguente alla prestazione resa da un professionista in assenza di un valido contratto (nella specie, incarico di progettazione e direzione dei lavori per le opere di costruzione di un edificio scolastico comunale), l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (“detrimentum”) dal medesimo subita nell'erogazione della prestazione, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di profitto (“lucro cessante”) se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”* (cfr. Cass. civ. ord. n. 12702/2019).

La liquidazione dell'indennizzo, a causa delle difficoltà connesse alla determinazione del suo preciso ammontare, può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14670/2019).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto quale valore – base dell'importo oggetto della parcella vidimata ed apportata una decurtazione del 15% per escludere il riconoscimento del lucro cessante (ovvero del profitto che il [REDACTED] avrebbe conseguito in caso di validità del rapporto negoziale), appare congruo determinare in € 53.158,43 la somma che il Comune appellato dovrà corrispondere in favore dell'appellante.

Tale importo espresso in valori attuali, costituendo un credito indennitario, dovrà



tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo, producendo, inoltre, interessi da liquidarsi al tasso legale, e non ai sensi dell'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, decorrenti dalla data dell'arricchimento della pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 35480/2022).

Ne deriva che l'importo complessivo di rivalutazione ed interessi legali dalla data del conferimento dell'incarico sino ad oggi è pari ad € 75.593,78, oltre ulteriori interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite del primo grado di giudizio, in considerazione del revirement giurisprudenziale intervenuto solo qualche mese prima del deposito, da parte del Comune, della propria memoria difensiva, e della complessità della materia (investita infatti da una pronuncia della Suprema Corte a S.U.) devono tra le parti interamente compensarsi.

Le spese del presente grado, in omaggio al canone della soccombenza e tenuto conto del consolidamento, nel tempo, degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, liquidate ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 5.709,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge, devono porsi a carico del Comune di Calascibetta.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,

- in riforma dell'ordinanza impugnata resa dal Tribunale di Enna in data 18.11.2016, condanna il Comune di Calascibetta, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di [REDACTED] dell'importo di € 75.593,78 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;



- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
- condanna il Comune di Calascibetta, in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del giudizio di appello pari ad € 5.709,00 oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 30.3.2023.

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Maria Lucia Insinga

Il Presidente

Giuseppe Melisenda Giambertoni

